



DEMOCRAZIA NEI LUOGHI DI LAVORO: DIRITTO DI SCIOPERO E DIRITTO DI RAPPRESENTANZA

25 MARZO 2025 – SALA ISMA – PIAZZA CAPRANICA 72 – ORE 15

Oggi, più che mai, è sembrato necessario ed opportuno tentare di aprire, forse meglio dire "riaprire", il dibattito sul tema della democrazia nei luoghi di lavoro.

In epoca di conflitti, di economia di guerra, di riarmo, di ridisegno geopolitico delle sfere di influenza ed egemonia, di ridiscussione dei diritti civili, di rigurgiti neofascisti, di discriminazioni di genere e di razza, è evidente quanto sia importante ed urgente rilanciare l'allarme sul drastico restringimento degli spazi di democrazia in ogni ambito sociale e civile.

Anche nel mondo del lavoro l'assenza di democrazia è evidente, in Italia ma non solo.

UN CONFRONTO INELUDIBILE E NECESSARIO

E' per tale motivo che la Cub ha scelto di promuovere e sostenere l'iniziativa di oggi, nel tentativo di far decollare la discussione, qui ed ora, con le forze politiche disponibili, al fine di promuovere l'inserimento nella agenda politica il tema della democrazia nei luoghi di lavoro, così da rimettere in discussione lo *status quo* degli ultimi 30 anni, visto che la situazione è allarmante e le ricadute per i lavoratori sono evidenti.

Salari poveri, precarietà, diminuzione delle tutele alla salute e sicurezza dei lavoratori, licenziamenti, peggioramento delle condizioni di lavoro, discriminazioni di genere, aumento dei carichi di lavoro e sfruttamento sono le realtà con cui si fanno i conti, non solo per il precipitato di una ineluttabile trasformazione e riorganizzazione della produzione ma, soprattutto, della **privazione degli spazi di democrazia nei luoghi di lavoro**, della pervicace opera di esclusione dei lavoratori dalle scelte operate in fabbrica, in azienda, negli uffici, in ogni ambito produttivo.

Grande responsabilità su questo è da attribuire alle principali centrali sindacali del nostro Paese, scivolata, dall'inizio degli anni 90 ad oggi, dalla concertazione ad un vero e proprio consociativismo: una metamorfosi che le ha allontanate dai lavoratori, dal loro "sentire", dalle loro spontanee rivendicazioni, sistematicamente compresse e confinate nel recinto dei *desideri irrealizzabili*, fino alla negazione ad intere categorie degli spazi e dei tempi in cui potersi esprimere e decidere, blindando la discussione sulla costruzione delle piattaforme rivendicative, come sulla conclusione e sottoscrizione degli accordi di rinnovo dei contratti nazionali, territoriali e aziendali.

Nel restringimento degli spazi di democrazia nei luoghi di lavoro ha avuto e ha sempre di più un ruolo fondamentale la compressione del diritto di sciopero, ovvero del "*diritto dei diritti*", quello delle lotte antifasciste del '43 e '44, soprattutto nell'Italia del nord (a Milano, a Torino, in Emilia-Romagna, in Toscana e altrove), delle conquiste dei diritti civili, quello dell'emancipazione dei lavoratori.

IL DIRITTO DI SCIOPERO

Lo sciopero è un diritto costituzionale. La carta costituzionale italiana all'art. 40 stabilisce che "*Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano*".

E' del 1990 la Legge n.146 e del 2000 la Legge n.83: ambedue sono le norme che definiscono la attuale regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero in Italia.

La Legge n.146 del 12 giugno 1990 è stata varata dal Governo Andreotti VI, quando era Ministro del Lavoro Rosa Russo Jervolino, succeduta a marzo al defunto Donat-Cattin. La modifica della Legge n.146/90, è stata effettuata con la Legge n.83 del 11 aprile 2000, varata dal Governo D'Alema II, con Ministro del Lavoro, Cesare Salvi.

Nel 1990 il Segretario Generale della Cgil era Trentin: lo stesso che, accettando la politica dei redditi, firmò il taglio della scala mobile, ovvero di un meccanismo di rivalutazione automatica dei salari, di cui la Cub ne rivendica l'urgente ripristino. Nel 2000 il Segretario Generale della Cgil era Cofferati.

L'approvazione della Legge n.146/90 e le sue successive modifiche vennero sollecitate e plaudite da Cgil, Cisl e Uil, in nome del contemperamento del diritto di sciopero con altri diritti costituzionali, quali quello della mobilità, della salute, dell'istruzione, ecc. **Si avviò, da subito, un'operazione di propaganda e di distorsione della verità che ancora perdura, contrapponendo il diritto di sciopero agli altri diritti.**

In realtà, fin dagli esordi, la regolamentazione del diritto di sciopero venne invocata soprattutto dai vertici di Cgil, Cisl e Uil, a fronte del crescente consenso all'allora nascente "fenomeno" del sindacalismo di base, nato e sviluppatosi in aperta rottura con le politiche di concertazione, accettate e sostenute dal sindacalismo *main-stream*.

In sostanza, la cosiddetta Legge *antis-ciopero*, così ribattezzata dai lavoratori dei servizi essenziali, è stata pensata e varata dalle forze politiche di centro-sinistra, nonché, come detto, sostenuta anche dai sindacati maggioritari in Italia: gli stessi partiti e sindacati che non è difficile sentire *gridare allo scandalo*, se le norme in questione vengono esatte dal Governo di turno, senza perpetrare i favoritismi e le concessioni degli *Esecutivi-amici* ma trattando i sindacati, nella loro generalità, tutti nella stessa maniera: come un inutile *orpello* della storia del movimento dei lavoratori.

Solo il 21.3.2025, su Radio 24, la ex Presidente della Commissione di Garanzia nel 2016, già Commissaria della stessa Commissione, Prof.ssa Orsola Razzolini, docente del lavoro presso l'università di Milano, nel rispondere al giornalista che le chiedeva di commentare lo sciopero degli autoferrotranvieri, in corso in quel momento e indetto da Cub Trasporti, Cobas, Adl Cobas, Sgb e Al Cobas, all'indomani della firma-capestro di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa del CCNL del TPL, in soli 5 minuti di intervista, ha ricordato per 3 volte che le norme sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero vennero varate *"insieme al sindacato"*, *"di concerto con il sindacato"*, *"con il consenso del sindacato"*. La Prof.ssa Orsola Razzolini ha anche fatto esplicito riferimento, per sottolineare la complicità di alcuni sindacati, anche agli accordi stipulati tra le parti e recepiti dalla Commissione di Garanzia, con i quali si definiscono i regolamenti applicativi delle norme in questione, da applicare nei servizi essenziali, settore per settore.

La suddetta docente, nella stessa intervista, sollecitata dal giornalista, ha ricordato ciò che sappiamo: la L.146/90, a 35 anni dalla sua approvazione, è un *unicum* in Europa e non solo, sicuramente la più restrittiva esistente ma anche la più aggressiva nei confronti dell'esercizio del diritto di sciopero. A differenza di molti altri Paesi, definisce rigorosi limiti alla durata dell'agitazione, il preavviso di indizione, e soprattutto il divieto di partecipazione alle astensioni al lavoro di quote significative di personale.

Nonostante ciò, **da più parti si esercitano notevoli pressioni, ieri come oggi, per peggiorare ulteriormente la normativa sull'esercizio del diritto di sciopero**, compresa la *suggestione*, palesemente incostituzionale, di riservare alle sole OO.SS. "maggioritarie" il diritto di indire uno sciopero, oppure di rendere obbligatorio un *referendum* preventivo tra i lavoratori, al cui esito vincolare la proclamazione stessa.

Anche l'attuale Ministro dei Trasporti, Salvini, a più riprese, ha *brandito* la volontà di intervenire sulla legge, per stringerne ulteriormente le maglie, senza specificare come ma, ad esempio, palesando la pretesa di continuare ad intervenire sugli scioperi con ordinanze, che vorrebbe *insindacabili*, di precettazione ai sensi dell'art.8 della L. 146/90, svincolate addirittura dal potere di intervento dell'autorità giudiziaria.

In realtà dal 2000 ad oggi, l'esercizio del diritto di sciopero, in vigore della stessa norma in essere, si è notevolmente ristretto, a fronte dei costanti interventi della Commissione di Garanzia.

Tale organismo, previsto dalla L. n.146 del 1990 e successive modifiche, nominalmente con funzioni di vigilanza sull'esercizio del diritto di sciopero, attraverso un armamentario di pronunciamenti, interventi preventivi, delibere, regolamentazioni provvisorie ed altro, ampliando la portata antidemocratica della norma, **si è trasformato in un vero e proprio organismo "legislativo", che si è sostituito di fatto al Parlamento.**

Ferma restando la necessità che la L. n. 146 del 1990 e le successive modifiche siano abolite, **si rende, comunque, urgente avviare un intervento che, da subito ed *in primis*, punti a limitare gli spazi di intervento della Commissione di Garanzia.**

E' urgente impedire la sua azione con costanti e incessanti valutazioni, spesso discriminatorie e contraddittorie, solitamente riconducibili a visioni politiche di maggioranza nel momento in cui sono formulate, talvolta non uniformi sia nei vari comparti, sia nei vari settori all'interno dello stesso comparto.

L'azione costante della Commissione di Garanzia ha prodotto un intricato dedalo di regole che, spesso, rendono complicatissimo riuscire a proclamare uno sciopero, senza incappare in una segnalazione e/o in un intervento sanzionatorio da parte della stessa Autorità di controllo sull'esercizio del diritto di sciopero. E' a tal punto complesso il sistema di regole che ne è derivato che non è affatto raro riscontrare ambiti in cui la stessa Commissione di Garanzia si trova in difficoltà a districarsi nella rete di cavilli interpretativi da lei stessa emanati.

ALCUNI ESEMPI DEGLI INTERVENTI DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA

Si possono citare innumerevoli episodi in cui si è manifestata debordante l'intervento della Commissione di Garanzia ma, ne ricordiamo solo 3 tra i più recenti:

1) Intervento della Commissione di Garanzia in occasione dello Sciopero Generale indetto il 16.10.2025 da Cub da Sgb per il 29.11.2024 - 24 ore, successivamente proclamato dalla Cgil e Uil, ulteriormente proclamato da Confederazione Cobas, AdL Cobas, Clap e Sial Cobas.

- a) Dopo essere intervenuta a fine ottobre dello scorso anno, indicando a Cub e Sgb di escludere dallo Sciopero Generale alcuni settori su cui incideva una astensione dal lavoro indetta in precedenza e che insisteva su giornate contigue al 29.11.2024, la Commissione di Garanzia ha deciso di non sollevare il tema del mancato rispetto della regola della rarefazione ad altre OO.SS. che, successivamente alla proclamazione di Cub e Sgb, avevano indetto nella Sanità uno sciopero nelle giornate immediatamente precedenti al 29.10.2024.

Nel momento in cui la Cub ha segnalato tale incongruenza, la Commissione di Garanzia ha dichiarato di essersi avvalsa di un potere discrezionale, autoassegnatosi con una sua specifica delibera, la quale rimanda ad una presunta valutazione di impatto, formulata considerando i dati di adesione registrati in passato dalle controparti datoriali e consegnati alla stessa Autorità di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero ma senza nessun controllo da parte dei sindacati interessati.

b) La Commissione di Garanzia ha sollecitato il Ministro dei Trasporti ad intervenire, ai sensi dell'art.8 della L.146/90 con ordinanza di riduzione dello sciopero generale del 29.11.2024, in considerazione del "*fondato rischio di una cospicua adesione anche da parte di lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali proclamanti...*".

Una valutazione che la Commissione di Garanzia ha pronunciato, mettendo in discussione il significato stesso ed l'essenza ontologica dello sciopero.

2) Intervento della Commissione di Garanzia in occasione della indizione di Sciopero Nazionale del TPL dell'8.11.2024 per rivendicare il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri.

In tale occasione la Cub Trasporti, insieme a Cobas Lavoro Privato, AdL Cobas e Sgb, aveva proclamato il suddetto sciopero in concentrazione (stessa data e stesso orario) con quello indetto in precedenza da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa. In base ad un accordo tra le OO.SS. firmatarie del CCNL applicato nel TPL e le Associazioni Datoriali di categoria, validato dalla Commissione di Garanzia, Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa, tali sigle avrebbero potuto NON assicurare il servizio nelle fasce di garanzia.

La Commissione di Garanzia intervenuta sulla proclamazione di Cub Trasporti e delle altre sigle di base, ha segnalato che il mancato rispetto delle fasce di garanzia era riservato alle sole sigle firmatarie del CCNL.

A fronte di tale discutibile segnalazione, Cub Trasporti, Cobas, AdL Cobas e Sgb, confermando la proclamazione, hanno comunicato la volontà, a differenza dei sindacati firmatari del CCNL, di assicurare il servizio nelle fasce di garanzia.

La Commissione di Garanzia, con una vera e propria "*trovata*", pur di vietare lo Sciopero alle OO.SS. di base, ha emesso una delibera con cui ha impedito, peraltro retroattivamente, la concentrazione della proclamazione in questione con altre, a causa della diversa previsione e composizione dei servizi minimi da garantire. La stessa Commissione di Garanzia ha motivato tale intervento, sostenendo di aver voluto evitare eventuali disguidi organizzativi alle controparti datoriali (sic!), nella gestione dei contingenti minimi da predisporre durante l'astensione dal lavoro dei dipendenti a fronte della diversità dei servizi da garantire.

In tal modo, però, la Commissione di Garanzia, non solo ha confermato la validità di una normativa discriminatoria e pericolosa che, seppur validata dalla stessa Autorità in questione, ha esonerato, per una volta nell'ambito delle mobilitazioni a sostegno del rinnovo del contratto applicato, le OO.SS. firmatarie del CCNL dal garantire i servizi minimi, peraltro differenziando le norme applicabili sulla base della sottoscrizione o meno del contratto della sigla proclamante, ma addirittura ha deliberato per imporre la revoca di uno sciopero proclamato dalle OO.SS. di base, nonostante garantissero i servizi minimi a tutela dell'utenza.

3) La Commissione di Garanzia è intervenuta chiedendo la revoca di uno Sciopero Nazionale del Trasporto Aereo-Aeroportuale-Indotto, proclamato il 13.3.2025 dalla Cub Trasporti per il 9.4.2025, in quanto, a suo giudizio, si sarebbe messo in atto un tentativo "malcelato" di aggiramento delle procedure di raffreddamento.

In realtà la Cub Trasporti non ha effettuato, come accade da oltre 15 anni e pacificamente accettato dalle precedenti Commissioni di Garanzia, le procedure di raffreddamento in quanto ha proclamato per il 9.4.2025 uno Sciopero Nazionale su questioni politico-economiche, estendendo la mobilitazione nell'intero comparto citato, in cui si concentrano qualche migliaio di aziende, rappresentate da una decina di Associazioni Datoriali, per altrettante tipologie di contratti applicati.

Nella indizione la Cub Trasporti ha scelto di dettagliare, a mero titolo di esempio e per inciso, alcune questioni che, comunque, rimandano alle elencate motivazioni politico-economiche ma la Commissione di Garanzia, in modo del tutto arbitrario, peraltro a valle di un inaccettabile "processo alle intenzioni", ha considerato illegittima l'indizione stessa. Ha sostenuto che quanto riportato per inciso nella proclamazione, inserito tra parentesi, dopo l'elenco delle questioni

politico-economiche, rimandava a temi "contrattuali" e che come tali, non potevano essere ritenuti riferibili a questioni tali da giustificare il mancato esperimento delle procedure di raffreddamento.

Tutto ciò, peraltro, la Commissione di Garanzia lo ha fatto ben sapendo che le procedure di raffreddamento non avrebbero avuto, come è successo negli ultimi 15 anni, alcuna possibilità di risolvere il contenzioso, a fronte della dichiarata indisponibilità delle parti datoriali a trattare con la Cub Trasporti, in particolare a livello nazionale.

Per quanto detto, pertanto, è del tutto evidente quanto sia urgente e necessario un intervento che renda davvero esigibile il diritto di sciopero, liberandolo da *lacci e lacciuoli* che ne depotenziano gli effetti e negano ai lavoratori la possibilità di incidere nelle vertenze, esercitando il necessario rapporto di forze, quale essenziale prerogativa del conflitto sindacale e requisito irrinunciabile affinché i lavoratori possano almeno provare a conseguire gli obiettivi individuati.

Come si è detto all'inizio, bassi salari, precarietà dilagante, tagli alle tutele sulla sicurezza e salute, peggioramento delle condizioni di lavoro e tanto altro con cui i lavoratori fanno i conti quotidianamente, non sono il precipitato di un infausto destino o delle trasformazioni della produzione ma di scelte politiche e sindacali effettuate sistematicamente negli ultimi 30 anni, che i lavoratori non hanno potuto respingere, né arginare, anche per l'impossibilità di esercitare un adeguato rapporto di forza.

I DATI SUGLI SCIOPERI RESTITUISCONO UNA REALTÀ DIVERSA DA QUELLA RACCONTATA

Da considerare, inoltre, che **sono fuorvianti i dati che da più parti vengono rappresentati sulla frequenza degli scioperi indetti nei servizi essenziali**, ovvero nella gran parte delle attività svolte in ogni ambito del lavoro, pubblico e privato.

A smentire le dichiarazioni sulle migliaia di scioperi effettuati, in attesa dei necessari aggiornamenti, sono disponibili i dati pubblicati dalla stessa Commissione di Garanzia che nel 2022 (mancano gli aggiornamenti), ad esempio, sostiene che, a fronte di 1619 proclamazioni e 1129 effettuazioni, le giornate parzialmente o interamente interessate dagli scioperi, sia locali che nazionali, **sono: 59 nel TPL, 28 nel Trasporto Aereo, 48 nel Trasporto Ferroviario, 59 nell'Igiene Ambientale, 30 Pulizie e Multiservizi, 17 nelle Telecomunicazioni, 77 nella Sanità, 17 nella Scuola.**

IL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA

Quando si parla di democrazia nei luoghi di lavoro, un'altra importante questione che si rende necessario valutare è rappresentata dalla assenza in Italia di una legge sulla rappresentanza sindacale.

In altre parole, attualmente, i lavoratori del settore privato e pubblico non sono liberi di scegliere da chi e come farsi rappresentare nei confronti delle controparti.

I datori di lavoro, di fatto, scelgono a proprio piacimento l'O.S. con cui intrattenere relazioni sindacali, anche indipendentemente dalla loro oggettiva rappresentatività.

D'altra parte, non esiste un criterio oggettivo che definisce quali siano i requisiti necessari in possesso di una O.S. affinché possa avere il diritto ad rappresentanza, riconosciuta dal datore di lavoro e quindi costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali, a cui ascrivere il diritto di indire le assemblee retribuite dei lavoratori, da tenersi nel luogo di lavoro, come anche di richiedere l'effettuazione delle trattenute in busta paga dei propri aderenti e di riceverne il versamento, nonché di poter avere i permessi sindacali necessari per svolgere le attività stesse.

30 ANNI DI "RITARDI" DA PARTE DEL LEGISLATORE

Fino al 1995, a fronte dell'art.19 dello Statuto dei Lavoratori che assegnava il diritto di rappresentanza anche alle OO.SS. maggiormente rappresentative e dei vari pronunciamenti giudiziari succedutisi, compresa quello della Cassazione, le Rappresentanze Sindacali Aziendali potevano essere costituite dai sindacati che erano presenti e svolgevano attività in almeno 30 province italiane.

L'esito di un referendum effettuato nel 1995 ha abrogato il comma A) dell'art.19 dello Statuto dei Lavoratori, privando i sindacati maggiormente rappresentativi del diritto di rappresentanza ma ha

lasciato in vigore il comma B), riservando, quindi, il suddetto diritto ai soli firmatari dei contratti applicati dai datori di lavoro.

Pertanto, come avevano previsto e voluto una parte dei comitati referendari, il diritto di rappresentanza nei luoghi di lavoro dopo il 1995 è stato drasticamente ridimensionato, riservandolo alle sole OO.SS. firmatarie dei contratti, spesso in "perdita",.

Per oltre 20 anni, di fatto, i datori di lavoro, nonostante l'espresso divieto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, hanno avuto la facoltà di favorire la crescita ed il radicamento di sindacati gialli e di "addomesticare" quelli che, pur di non vedersi private delle agibilità sindacali, hanno accettato di sottoscrivere gli accordi che infliggevano un arretramento dei diritti e dei salari dei lavoratori, la crescita della precarietà, il taglio dei tutele della salute e sicurezza, lo sfruttamento, il peggioramento normativo, l'aumento indiscriminato dei carichi di lavoro e tante altre nefandezze.

Solo dopo il 2013, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.213 del 2013 (caso Fiom – Fca), è stato riconosciuto il diritto di rappresentanza anche alle OO.SS. che, pur non sottoscrivendo il contratto applicato, partecipano alle trattative per la definizione dello stesso.

La realtà, però, è che **la convocazione di una O.S. è subordinata alla volontà datoriale di accettare o meno una determinata sigla alle trattative e quindi demandata ad una assoluta discrezionalità esercitata dalle controparti datoriali.**

E' del tutto evidente che **la scelta del datore di lavoro di escludere o meno una O.S. dalle trattative per il rinnovo di un contratto o dalla stipula di un accordo, può essere condizionata anche dal rapporto di forza che riesce ad esprimere un sindacato.**

Tale ovvia considerazione, palesa la connessione esistente tra l'esercizio del diritto di sciopero e quello di rappresentanza di una O.S., essendo il conflitto sindacale, spesso, l'unico modo per superare l'eventuale rifiuto datoriale ad intrattenere relazioni industriali con una determinata O.S.

E' però evidente che l'esistenza degli impedimenti che non consentono di esercitare in pieno il diritto di sciopero e quindi di esprimere il necessario rapporto di forze, *hanno favorito l'esclusione dalle convocazioni di alcune OO.SS., indipendentemente dalla loro oggettiva rappresentatività, negando ai lavoratori la possibilità di farsi rappresentare dai rappresentanti scelti e imponendo loro di essere rappresentati da coloro che vengono "selezionati" dalla controparte datoriale.*

Non è difficile, quindi, comprendere come **il combinato disposto delle norme esistenti sul diritto di sciopero con quelle sul diritto di rappresentanza, costituiscano una delle principali ragioni del dilagare dello sfruttamento, dei salari poveri, della precarietà, della elusione delle norme sulla sicurezza e di quant'altro i lavoratori continuano a subire**, mentre, spesso, gran parte della politica finge di non vedere e di non sapere.

Il legislatore, dal canto suo, se ne è guardato bene dal colmare tale *vulnus* e di approvare una legge sulla rappresentanza sindacale che, nel rispetto del dettato costituzionale (art. 39), potesse favorire la democrazia nei luoghi di lavoro.

Neppure "l'appello" rivolto al legislatore dalla Consulta, la quale ha sollecitato il Parlamento ad intervenire sulla materia della rappresentanza sindacale, è stato sufficiente per favorire la definizione di regole democratiche e trasparenti.

D'altra parte, è importante sottolineare che il legislatore evita di intervenire, da diversi decenni, sulle materie del lavoro e quando lo fa, lascia alle controparti datoriali e ai sindacati "selezionati" la possibilità di derogare alle regole definite. **In tal modo, di fatto, si è sposata la linea confindustriale per cui le questioni del lavoro sono "cosa di loro proprietà e delle OO.SS. da loro riconosciute": un sistema corporativo che in uno Stato democratico deve essere superato con urgenza.**

Comunque, all'indomani della citata sentenza della Corte Costituzionale del 2013, Cgil, Cisl e Uil, insieme a Confindustria, sono *corsi ai ripari* e, pur di provare a "serrare le fila" e chiudere gli spazi che

dopo circa 20 anni aveva aperto la sentenza della Consulta, hanno sottoscritto l'Accordo Interconfederale del 10.1.2014 sulle RSU.

LA LEGGE DEVE SUPERARE GLI ACCORDI INTERCONFEDERALI SULLA RAPPRESENTANZA

Con gli accordi interconfederali sulla Rappresentanza Sindacale del 2011, del 2013 e la loro "finalizzazione" compiutasi con l'Accordo Interconfederale del 10.1.2014, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria hanno tentato di tracciare i confini entro cui il legislatore avrebbe dovuto definire una eventuale legge sulla rappresentanza, con l'obiettivo, evidente, che le "le condizioni di miglior favore" in possesso dei sindacati *main-stream*, come anche le prerogative delle controparti datoriali, non venissero messe in discussione in alcun modo.

Il legame "funzionale" tra rappresentanza e diritto di sciopero trova conferma ancora una volta, seppur in modo "carsico", negli Accordi Interconfederali sulla rappresentanza, ove si sancisce **che le OO.SS. aderenti a tali accordi non hanno il diritto di promuovere le elezioni delle RSU ma al più di partecipare a quelle indette dai sindacati stipulanti** (...i quali se ne guardano bene dal promuoverle dove sanno di non avere un consenso radicato!), **nonché il divieto di promuovere azioni di contrasto alle decisioni della maggioranza dei rappresentanti eletti nelle RSU.**

A tale proposito, è significativo ricordare che l'adesione agli Accordi Interconfederali da parte di qualsiasi O.S. è subordinata alla sua adesione ai regolamenti sull'esercizio del diritto di sciopero esistenti nei settori ove si applica la L.146/90 e le successive modifiche, peraltro concordati tra le parti sociali e validati dalla Commissione di Garanzia.

Al momento sono diverse le OO.SS. di base che, talvolta *obtorto collo*, hanno sottoscritto gli Accordi Interconfederali ed i Regolamenti esistenti sull'esercizio del diritto di sciopero, pur di partecipare alle elezioni delle RSU e di poter eleggere qualche rappresentante, così da avere la possibilità di indire le assemblee: un diritto che talvolta, però, i regolamenti di funzionamento delle stesse RSU, cercano addirittura di mettere in discussione, riservandolo alla maggioranza delle stesse Rappresentanze Sindacali Unitarie e non ai singoli eletti.

E' altresì importante considerare che non è demandato alle RSU il diritto di trattativa per la definizione dei contratti nazionali, la cui prerogativa resta in capo alle OO.SS. firmatarie.

Tutto quanto rappresentato, conferma, quindi, la imprescindibile necessità di una legge sulla rappresentanza, realmente democratica, che consenta ai lavoratori di scegliere i propri delegati da cui farsi rappresentare.

LA PROPOSTA DI LEGGE SULLA RAPPRESENTANZA PER UNA REALE DEMOCRAZIA

A tale proposito la Cub ha redatto, con il supporto dei propri legali di riferimento, una proposta di legge che (vedi allegato) tenta di riservare ai lavoratori il diritto di eleggere i propri rappresentanti, senza alcun meccanismo che escluda la partecipazione di una o più OO.SS.

La proposta di legge redatta dalla Cub prevede che siano i lavoratori gli unici arbitri e attori delle loro scelte nei luoghi di lavoro in modo che la democrazia, termine che deriva dal greco *Demos* "popolo" e *Kratia* "comando", non sia solo una parola che, come diceva Gaber, sia solo "suggestiva e poetica" ma praticabile e realizzabile.

Roma 25.3.2025